



COMUNE DI CESANO BOSCONONE

PROVINCIA DI MILANO
POLIZIA LOCALE

ORD. N. 7/2018

OGGETTO: Misure per la tutela della salute pubblica da attuarsi attraverso la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi esercenti l'attività di somministrazione e vendita al pubblico di alimenti e bevande

IL SINDACO

VISTA la relazione redatta dal Comandante della Polizia Locale, dalla quale si evince che:

- in molte zone del territorio comunale i pubblici esercizi risultano particolarmente frequentati nelle ore serali e notturne da avventori che consumano i prodotti acquistati o somministrati anche all'esterno dei locali, formando gruppi che parlano ed interagiscono tra di loro, provocando inevitabilmente rumori di fondo che recano disturbo al riposo dei residenti;
- in molti casi l'abuso di alcol da parte dei clienti dei pubblici esercizi genera comportamenti irrispettosi verso lo spazio pubblico, in termini di pulizia, igiene e attenzione verso gli arredi urbani, provocando una situazione di degrado avvilente per i cittadini residenti;
- in diversi casi, soprattutto nella stagione estiva, vengono svolte attività di intrattenimento nei pubblici esercizi che comportano emissioni sonore all'interno e all'esterno dei locali che si protraggono oltre i consueti orari notturni;
- sono pervenute negli ultimi mesi numerose lamentele da parte di cittadini residenti nelle immediate vicinanze di esercizi pubblici per i rumori molesti e il frastuono causato dall'assembramento degli avventori all'esterno dei locali e per gli intrattenimenti musicali che si protraggono nelle ore notturne;
- in alcuni casi le segnalazioni giunte alla centrale operativa della Polizia Locale, riferite al disturbo della quiete pubblica per i fenomeni di cui sopra, hanno rappresentato situazioni di estrema criticità per le reazioni esasperate dei residenti, potenzialmente pericolose per l'ordine pubblico e l'incolumità dei cittadini;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 5 del 13/7/2018, adottata in via sperimentale per far fronte alle problematiche segnalate dalla Polizia Locale nel periodo 1 agosto – 31 ottobre 2018;

ATTESO che la predetta ordinanza sindacale ha avuto effetti positivi sull'ordine e il decoro pubblico, come dimostra il calo delle segnalazioni alle forze dell'ordine e il gradimento dei cittadini residenti;

CONSIDERATO che, sulla scorta delle risultanze della sperimentazione eseguita, si rileva la necessità di rendere strutturale il provvedimento relativo alle misure per la tutela della salute pubblica e che a tal fine è stato avviato l'iter istituzionale per l'adozione del provvedimento definitivo;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 16/10/2018 con la quale - sulla base della proposta della Giunta Comunale di cui alla deliberazione G.C. 136/2018 - venivano approvate le linee di indirizzo per la disciplina degli orari degli esercizi pubblici, demandando al Sindaco il compito di adottare il relativo provvedimento;

CONSIDERATO che le linee di indirizzo stabiliscono che il Sindaco, per esigenze di pubblico interesse, può decidere di predisporre orari differenziati di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande all'interno del territorio comunale;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 - "*Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti*" - il Consiglio Comunale invitava il Sindaco preliminarmente all'adozione del provvedimento attuativo delle predette linee di indirizzo, a procedere ad un confronto con le associazioni di categoria, gli operatori economici, nonché con i cittadini a vario titolo interessati, al fine di contemperare gli interessi pubblici con quelli dei commercianti destinatari del provvedimento, e che a tal fine in data 25 e 26 ottobre 2018 si tenevano incontri rispettivamente con i cittadini interessati e con le associazioni di categoria e gli operatori economici per raccogliere le osservazioni e le istanze relative all'adottando provvedimento;

RICHIAMATI:

L'art. 31 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici" convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha di fatto liberalizzato gli orari delle attività, ribadendo tuttavia al comma 2, come principio generale dell'ordinamento, *il rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;*

la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. "Direttiva Bolkestein") riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i "motivi d'interesse generale", riconosciuti dalla Corte di Giustizia europea, tra i quali "l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale", riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre le restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

l'art. 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo, e risulta pacifico che *il riposo notturno sia una componente fondamentale per il benessere psicofisico delle persone e, quando compromesso per qualsiasi ragione, possa derivarne pregiudizio per la salute.* Il

disturbo del riposo delle persone mediante schiamazzi o mediante l'abuso di strumenti sonori è, peraltro, punito nel nostro ordinamento dall'art. 659 del Codice Penale;

l'art. 41 della Costituzione, nel sancire la libertà di iniziativa economica privata, stabilisce che la stessa non possa svolgersi in modo tale da creare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, ed eventuali vincoli possono essere fissati esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale;

VISTA la circolare esplicativa n. 3644/C del 28/10/2011, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo la quale: *“(...) specifici atti provvedimenti adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici) possono continuare ad essere applicati e adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” indispensabili per la protezione della salute umana (...) dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”*, espressamente richiamati come limiti all'iniziativa e all'attività economica ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/8/2011, n. 138, convertito con modifiche dalla legge 14/9/2011, n. 148;

CONSIDERATO:

- che la salute e lo stato di benessere psicofisico dei residenti nelle zone ove sono presenti pubblici esercizi rischiano di essere pregiudicate da emissioni sonore (rumori e musica diffusa dai locali) e che pertanto ricorrono eccezionali ragioni per l'adozione di misure finalizzate ad attenuare tali emissioni;
- che è dovere della Pubblica Amministrazione tutelare la salute ed il riposo dei cittadini adottando, all'occorrenza, provvedimenti finalizzati a ridurre i disturbi provocati direttamente o indirettamente dall'esercizio di attività commerciali;

TENUTO CONTO delle istanze emerse dalle parti sociali durante i sopra menzionati incontri per quanto compatibili con le finalità del presente provvedimento;

RITENUTO quindi necessario - al fine di tutelare il diritto al riposo ed alla salute dei residenti che può risultare compromessa dall'inquinamento acustico cui gli stessi sono sottoposti - adottare delle misure volte a disciplinare lo svolgimento delle attività economiche presenti sul territorio comunale, mediante limitazione degli orari di apertura dei pubblici esercizi, nonché mediante limitazione alle emissioni sonore che pregiudicano gravemente la quiete e conseguentemente la salute pubblica;

CONSIDERATO che, ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, il territorio è stato diviso in due macro aree:

Area A) che comprende tutte le zone del territorio caratterizzate da una scarsa densità abitativa, composta dalle seguenti aree: insediamento produttivo Magellano – Vespucci;

insediamento produttivo Buonarroti – Sanzio – Milano (dall'incrocio con via Isonzo fino a via Volta); insediamento produttivo De Nicola – Benedetto Croce; Parco Pertini;

Area B) che comprende tutto il resto del territorio, caratterizzato da un'alta densità abitativa, non ricompreso nell'area A);

VISTI:

- il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e relativo Regolamento di Esecuzione;
- il D.P.R. 24/07/1977 n. 616;
- la Legge n. 689/1981 e s.s.m.m.i.i.;
- l'articolo 31, comma 1 del D.L. 201/2011 convertito con L. 23/12/2011 n. 214;
- la Legge 25/8/1991, n. 287;
- l'articolo 50, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- la Legge Regionale 10 maggio 1999 n. 21 "Norme in materia di inquinamento acustico";
- il D.P.C.M. 16 novembre 1999 n. 215 "Determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- la D.G.R. 23/01/2008 n. 8/6495;
- la L.R. 02/02/2010 n. 6;
- il D.Lgs 26/03/2010 n. 59;
- il D.P.R. 227/2011; le indicazioni della Direzione Generale Commercio Turismo e servizi della Regione Lombardia del 09/01/2012;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, a far data dal 1° novembre 2018,

1. di stabilire per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ricompresi nell'Area B), i seguenti orari di apertura e chiusura:

da domenica a giovedì:	apertura non prima delle ore 5:00 ~ chiusura non oltre le ore 24:00
venerdì e sabato:	apertura non prima delle ore 5:00 ~ chiusura non oltre le ore 02:00

2. di stabilire per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ricompresi nell'Area A), i seguenti orari di apertura e chiusura:

da lunedì a domenica:	apertura non prima delle ore 5:00 ~ chiusura non oltre le ore 02:00
-----------------------	---

3. che tutti i pubblici esercizi che intendono svolgere attività di intrattenimento, ricompresi nell'Area B), cessino entro le ore 24:00 ogni attività sonora svolta sia all'interno che all'esterno del locale con apparecchi elettronici o con esecuzioni musicali dal vivo. In ogni

- caso devono essere rispettati i limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia. In nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica;
4. che tutti i pubblici esercizi che intendono svolgere attività di intrattenimento, ricompresi nell'Area A), cessino entro le ore 01:00 ogni attività sonora svolta sia all'interno che all'esterno del locale con apparecchi elettronici o con esecuzioni musicali dal vivo. In ogni caso devono essere rispettati i limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia. In nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica;
 5. che quanto disposto ai precedenti punti 3) e 4) venga rispettato indipendentemente dall'orario di chiusura del locale in cui l'attività rumorosa si svolge.
 6. Dopo le ore 22:00 non è possibile la vendita di bevande alcoliche da asporto.
 7. Possono essere autorizzate deroghe ai limiti orari di cui ai punti 1) e 2) in particolari occasioni, ricorrenze festive e iniziative patrocinate dall'Amministrazione Comunale (Es.: festa patronale), previa apposita richiesta da parte dell'esercente o dal comitato organizzatore.
 8. È abrogata ogni altra precedente disposizione in materia, in contrasto con la presente ordinanza.
 9. Le violazioni alle disposizioni sui limiti degli orari di cui al presente provvedimento saranno punite ai sensi dell'art. 80 - commi 2,3,4 e 5 – della Legge Regionale 6/2010 e precisamente ai sensi dell'art. 17-bis comma 3, 17-ter e 17-quater del R.D. 773/1931, con la sanzione amministrativa da € 155,00 a € 1.033,00, ed eventuale sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 3 mesi.
 10. L'inosservanza alle restanti prescrizioni previste dal presente provvedimento (obbligo di sospendere ogni attività sonora entro l'orario previsto, divieto di vendere bevande alcoliche da asporto oltre le ore 22:00) saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs.18/8/2000, n. 267 e s.m.i. con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia resa nota a tutti gli interessati mediante affissione all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito istituzionale;
- che la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine diano esecuzione al presente provvedimento mediante idonea vigilanza.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà proporre:

- Ricorso al TAR della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.



IL SINDACO
Dott. Alfredo Simone Negri

Via Turati, 6 - 20090 Cesano Boscone (MI)
tel. 02 4582929 - fax 02 48694709